

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 49/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia e della Signora Paola Anzellotti, si è riunito il 27 gennaio 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(153) – RICHIESTA DI SOSPENSIONE CAUTELARE EX ART. 20 CGS NEI CONFRONTI DEL SIG. G.G. (all'epoca dei fatti tesserato per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl) - (nota n. 7641/308 pf16-17/GM/GP/ma del 20.1.2017).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- vista l'istanza di sospensione cautelare del 20 gennaio 2017 promossa ai sensi dell'art. 20 CGS dalla Procura Federale nei confronti del Sig. G.G., tesserato all'epoca dei fatti per la Società Virtus Francavilla Calcio Srl in qualità di collaboratore addetto alla Categoria Esordienti, motivata sulla sussistenza a carico del predetto dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione del Giudice delle indagini preliminari in data 5 ottobre 2016;
- vista la documentazione allegata alla istanza, proveniente dalla Procura della Repubblica di Lecce, datata 17 gennaio 2017, con la quale si comunica alla Procura Generale dello Sport che l'indicato G.G. è stato attinto da misura cautelare custodiale presso la Casa Circondariale di Lecce in relazione ai reati di molestie sessuali ai danni di minori degli anni 18 e di detenzione di materiale pedopornografico, commessi tra il novembre 2015 ed il marzo 2016 (artt. 81 – 609 bis comma 2 n. 1 e 61 n. 11 Cod. Pen.; artt. 81 – 600 quater Cod. Pen.);
- sentita la Procura Federale, che ha insistito per l'accoglimento dell'istanza;
- ritenuto che sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 20 comma 1 CGS, essendo i fatti riconducibili alla particolare gravità e vertendosi in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza a carico del G.G.;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende il Sig. G.G., come sopra identificato, da ogni attività, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento a tutto il tempo previsto dall'art. 20, comma 3 CGS di giorni 60 (sessanta).

**Il Presidente del TFN  
Sezione Disciplinare  
Dott. Cesare Mastrocola**

“”

**Publicato in Roma il 30 Gennaio 2017.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio